



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 29 DICEMBRE 2022

Il giorno 29 dicembre 2022, alle ore 18,15, si sono riuniti -in seconda convocazione- i Soci del Circolo "Il Drago" per discutere e deliberare sull'ordine del giorno previsto dalla convocazione del 20 dicembre scorso per le modifiche dello Statuto Sociale.

Presiede l'assemblea il Dr. Nicola Romito e funge da Segretario il Dr. Francesco Urbani, nominati entrambi dall'assemblea stessa.

Il Presidente, dopo aver rilevato che la riunione è stata regolarmente convocata e che è presente il numero legale dei Soci, dichiara l'assemblea regolarmente costituita e idonea a deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto Sociale.

Il Dr. Romito cede la parola al Presidente del Circolo Avv. Stefano Neri affinché illustri le modifiche allo Statuto e le relative motivazioni sulle quali dovrà deliberare l'assemblea.

L'avv. Neri precisa che il 20 luglio 2022 è pervenuta al Circolo, da parte della Regione Umbra, una comunicazione avente lo scopo di far modificare ed integrare alcuni articoli dello Statuto Sociale ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 del Codice del Terzo Settore stabilito dal D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017. Le modifiche sono necessarie per consentire al nostro Circolo -già iscritto al Registro Regionale delle Associazioni di promozione- di far parte del neo istituito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Esse consistono, prosegue il Presidente Neri, nell'aggiungere alla denominazione sociale l'acronimo APS estensiva di Associazione di Promozione Sociale (art.1); precisare le attività di interesse generale dell'art. 5 co.1 CTS e immediata riconducibilità ad esse (art.4 co. 1-2); fare riferimento in particolare all'art.17 del CTS (art. 5 co.7); aggiungere alcune competenze inderogabili delle assemblee come da art. 25 co.1 CTS (art. 12 co.3-4); modificare in gran parte l'articolo riguardante il caso di scioglimento dell'Associazione in base all'art. 9 del CTS (art. 28 co.2); integrare con generico rimando alle norme del Codice Terzo Settore (art.29 co.2).

Inoltre il Presidente Neri propone, per quanto riguarda i Soci Vitalizi, di modificare l'età di accesso dai 60 anni attuali a 70 anni con il pagamento di 12 annualità della quota associativa rispetto alle 6 precedenti (art.5 co.4) e, relativamente ai Soci Fondatori, di accedere a questa categoria mediante il pagamento della quota associativa annua decuplicata per la durata di due anni (art. 5 co. 5). Propone inoltre di inserire una nuova categoria di Soci cioè gli Juniores con una età compresa tra i 21 e i 33 anni (art.5 co.7). Ciò allo scopo di favorire la presenza e la frequentazione del nostro Circolo da parte di giovani che possano anche apportare nuove idee e iniziative interessanti.

Non essendoci interventi da parte dei Soci, il Presidente Dr. Romito chiede l'approvazione delle modifiche degli articoli dello Statuto come sopra riportato e proposto.

L'assemblea dei Soci approva tutte le proposte di cui sopra all'unanimità,

Non avendo altri argomenti per l'assemblea straordinaria, il Dr. Romito chiude i lavori alle ore 18,45

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



REGISTRATO A TERNI IL 09/01/2023

AL N. 15 MOD. SERIE 3

ATI PRIVATI E ESENTE

p. IL DIRETTORE PROVINCIALE

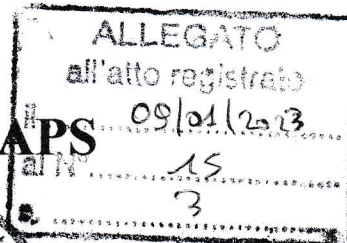
L'ADDETTO

Sebastiani Niky



STATUTO DEL CIRCOLO "IL DRAGO" APS

SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE



ART. 1)

1. E' costituita l'Associazione denominata Circolo "Il Drago" APS.

ART. 2)

1. L'Associazione ha sede legale a Terni in Piazza Duomo n. 1 ed ha durata a tempo indeterminato.
2. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
3. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica dal presente Statuto.

ART. 3)

1. L'Associazione non ha fini di lucro.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4)

1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche e di solidarietà sociale.
2. I suoi scopi sono pertanto di carattere culturale, ricreativo, artistico e sportivo e consistono nell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 17 del 2017 (Codice del Terzo Settore-CTS).
3. Al fine di realizzare tali scopi l'Associazione, all'interno dei suoi locali, potrà promuovere ed organizzare conferenze culturali e scientifiche, concerti, mostre d'arte, convegni, tornei di giochi, serate conviviali e trattenimenti danzanti e comunque tutte quelle manifestazioni ed iniziative che rientrino nei fini sopra elencati.
4. Essa potrà inoltre stipulare convenzioni con analoghe Associazioni aventi le medesime finalità e che potranno quindi svolgere, anche se in maniera autonoma e con gestione amministrativa separata, le loro attività all'interno dei locali dell'Associazione Circolo "Il Drago" APS con la presenza dei rispettivi associati.

SOCI

ART. 5)

1. I Soci si distinguono in: Soci Ordinari - Soci Onorari - Soci Vitalizi - Soci Fondatori - Soci Singoli - Soci Juniores.
2. Sono Soci Ordinari coloro che hanno presentato domanda di ammissione all'Associazione, regolarmente accolta e siano stati iscritti nel libro dei Soci.
3. Sono Soci Onorari di diritto il Prefetto di Terni, il Presidente della Provincia di Terni e il Sindaco di Terni. Inoltre possono essere nominati Soci Onorari dall'Assemblea Ordinaria quei cittadini ternani di nascita o residenti che abbiano acquisito particolari meriti in campo cittadino, provinciale o nazionale.
4. Sono Soci Vitalizi coloro che, almeno dopo cinque anni di anzianità come Socio e di età superiore ai 70 anni, paghino - in un'unica soluzione - una somma pari a 12 annualità di quota associativa. In questo caso sono esonerati per sempre dal pagamento delle quote sociali.
5. Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione e quei Soci

21

che corrispondano per la durata di due anni la quota associativa decuplicata.

6. Sono Soci Singoli coloro che, al momento dell'iscrizione, non hanno un proprio nucleo familiare. Anche i Soci Ordinari che, in una fase successiva, si venissero a trovare nella condizione di cui sopra, possono ottenere, dietro delibera del Consiglio Direttivo, il passaggio a Socio Singolo. Nel caso di costituzione di un nuovo nucleo, il Socio Singolo deve essere automaticamente considerato Socio Ordinario.
7. Sono Soci Juniores coloro che hanno una età compresa tra i 21 e 30 anni. 22
8. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'Associazione può inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. L'Associazione può avvalersi di tali prestazioni con le modalità e le forme previste dalla legge e, in particolare, dall'art. 17 del CTS.

ART. 6)

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e le Associazioni "no profit" che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione;
 - b) persone fisiche essere maggiorenni e di buona condotta morale;
 - c) accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
2. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 7)

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.
2. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
3. I nominativi dei soci sono annotati nel Libro Soci dell'Associazione.
4. Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
5. Tutti i Soci possono prendere parte ad ogni manifestazione e trattenimento all'interno dei locali del Circolo con il proprio nucleo familiare e, in casi eccezionali, far partecipare a feste, convegni, serate conviviali e ad altri eventi associativi, loro ospiti.

ART. 8)

1. Per essere ammessi a Socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione, sottoscritta da due Soci presentatori (esclusi i componenti il Consiglio Direttivo), con l'osservanza delle seguenti modalità:
 - a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e attività svolta;
 - b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
3. I nomi di coloro che hanno fatto domanda di ammissione rimarranno esposti per non meno di otto giorni consecutivi in apposito quadro posto in evidenza nella sala di ingresso dell'Associazione. I Soci durante questo periodo potranno inoltrare al Consiglio Direttivo eventuali osservazioni in merito.
4. E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro sessanta giorni, su tale domanda.
5. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9)

1. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, o in forma mensile o in un'unica soluzione annuale anticipata, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
 2. L'Associazione può comunque richiedere ai Soci, in casi del tutto eccezionali e per particolari
- 23

esigenze straordinarie ben motivate, un esborso "una tantum" in aggiunta alla quota annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare, in forma autonoma e volontaria, versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10)

1. Lo status di Socio si perde per dimissioni o espulsione. I Soci sono espulsi per i seguenti motivi:
 - a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - b) quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa;
 - c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamento o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.
2. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Nei casi meno gravi, il Consiglio Direttivo può comunque deliberare un richiamo verbale o per iscritto, a mezzo raccomandata a.r., nei confronti del Socio inadempiente o responsabile delle altre violazioni come sopra specificato.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11)

1. Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 12)

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.
2. All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
3. L'Assemblea ordinaria dei Soci:
 - a) nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva i bilanci;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
4. L'Assemblea straordinaria dei Soci:
 - a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
5. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13)

1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il Bilancio Consuntivo può essere approvato entro nove mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.
3. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i Soci un Segretario verbalizzante e, in caso di

votazioni, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

4. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali Scrutatori.

ART. 14)

1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C.
2. L'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno di distanza dalla prima, le delibere assunte sono valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.
3. L'Assemblea Straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, le relative delibere sono valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, ad eccezione del caso di scioglimento dell'Associazione come previsto dal successivo art. 27.
4. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti ad eccezione, come sopra precisato, di quanto previsto dal successivo art. 27.

ART. 15)

1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.
2. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

ART. 16)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque ed un massimo di sette Consiglieri eletti dall'Assemblea fra i Soci, e resta in carica per tre esercizi. Nel caso di parità di voti ottenuta da più Soci, vale il principio della maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.
2. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il Consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
3. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

ART. 17)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
2. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 18)

1. Il Consiglio Direttivo:
 - a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
 - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - e) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
 - f) delibera circa l'ammissione, l'espulsione dei Soci e/o altri provvedimenti disciplinari nei confronti degli stessi;
 - g) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
 - h) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ds

ART. 19)

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno sette giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente o tramite e-mail.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed, in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 20)

1. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.
2. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.
4. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve tempestivamente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
5. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21)

1. Il Segretario, che può non essere Socio del Circolo, cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, libro degli associati), registra tutta la contabilità e conserva i relativi documenti di incassi e di pagamenti e cura la corrispondenza dell'Associazione.
2. Il Tesoriere ha il compito di controllare la contabilità eseguita dal Segretario, verificare la congruità di alcune voci di spesa e di entità delle entrate e seguire il regolare pagamento delle quote associative da parte dei Soci, segnalando al Consiglio Direttivo eventuali situazioni anomale.

ART. 22)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno, accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al Bilancio e presenta una relazione annuale sul conto consuntivo.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
5. I Revisori dei Conti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23)

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
2. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:
 - a) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
 - b) dai contributi dei privati;
 - c) dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti:

22

- d) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f) da entrate derivanti da prestazioni di servizi diversi e dalle Convenzioni con le altre Associazioni di cui all'art. 4, punto 4, precedente;
- g) da proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste, convegni, concerti, manifestazioni conviviali e sottoscrizioni anche a premi;
- i) da altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo sociale.

ART. 24)

1. Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25)

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei Soci.
2. I libri dell'Associazione sono consultabili al Socio che ne faccia motivata istanza, le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 26)

Il Bilancio dell'Associazione comprende l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il 31 maggio dell'anno successivo, è approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci entro il 30 giugno o, in casi eccezionali, entro il successivo 30 settembre.

2. Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica e finanziaria dell'Associazione, comprendente sia quella attinente all'attività istituzionale sia quella relativa alle attività direttamente connesse.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 27)

1. Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 28)

1. In caso di scioglimento l'Assemblea Straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone gli eventuali compensi.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 comma 1 del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29)

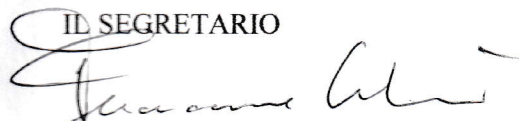
1. Il presente Statuto sostituisce quello approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 ottobre 2020.
2. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda alla normativa vigente contenuta nel Codice del Terzo Settore alle cui disposizioni si rinvia e che hanno carattere prevalente

in caso di contrasto con previsioni contenute nel presente Statuto.

IL SEGRETARIO


IL PRESIDENTE


Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 29 dicembre 2022.

IL SEGRETARIO


IL PRESIDENTE
